

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA FORMAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO DELLE ATTIVITA' DI CARROZZERIA E GOMMISTA.

1. PREMESSA

Il presente allegato identifica e disciplina l'offerta formativa finalizzata alla qualificazione professionale del responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e di gommista, ai sensi della L. 122/1992 e ss.mm.ii., nel rispetto degli standard previsti dall'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 12 luglio 2018, repertorio atti n. 124/CSR (d'ora in poi Accordo).

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato di seguito, si rimanda alle previsioni dell'Accordo.

Si dettano inoltre disposizioni relative ai crediti formativi per i responsabili tecnici di imprese già abilitate ad una delle attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria, gommista) che intendono acquisire l'abilitazione per una ulteriore attività.

2. RESPONSABILE TECNICO DELL'ATTIVITA' DI CARROZZERIA

Ai fini dell'art. 7, comma 2, lett. b), della L. 122/1992¹, per la qualificazione professionale del responsabile tecnico dell'attività di carrozzeria, si assume come obiettivo formativo lo standard professionale della qualifica di "Operatore delle lavorazioni di carrozzeria", di cui alla DGR n. 139 del 04/02/2019 recante "Modifiche, in attuazione della legge n. 122/1992 e ss.mm.ii., alla qualifica di "operatore delle lavorazioni di carrozzeria", di cui alla D.G.R. 1372/2010 e ss.mm.ii.";

3. RESPONSABILE TECNICO DELL'ATTIVITA' DI GOMMISTA

3.1 Struttura del percorso formativo

Ai fini dell'art. 7, comma 2, lett. b), della L. 122/1992, per la qualificazione professionale del responsabile tecnico dell'attività di gommista, si assume come obiettivo formativo del corso di formazione l'acquisizione delle abilità e conoscenze

¹ Art. 7, comma 2, L. 122/1992

2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

previste dallo standard professionale di cui all'allegato B dell'Accordo.

La durata del corso è di 250 ore minime, con una quota di stage pari al 30% del monte ore complessivo. I partecipanti occupati presso un'attività di gommista possono svolgere lo stage presso la stessa attività.

L'obbligo di frequenza è di almeno l'80% del monte ore minimo.

3.2 Requisiti di accesso

Possono essere ammesse al corso di formazione le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di scuola secondaria di primo grado;
- diciotto anni, oppure età inferiore purché in possesso di qualifica professionale rilasciata nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello A2, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

3.3 Crediti formativi

Il riconoscimento dei crediti formativi e la relativa riduzione delle ore di formazione sono definiti dal soggetto attuatore.

Possono costituire valore di credito formativo le conoscenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati.

3.4 Esame finale

Possono essere ammessi all'esame i partecipanti che hanno frequentato non meno dell'80% del monte ore minimo previsto.

L'esame consiste in una parte teorica e in una pratica, dirette a verificare l'acquisizione complessiva delle abilità e delle conoscenze di cui all'allegato B dell'Accordo.

La parte pratica consiste in una prova di simulazione di una situazione lavorativa, allo scopo di valutare le competenze acquisite ed effettivamente agite dall'allievo.

La prova di esame è definita e realizzata da una commissione istituita dai soggetti attuatori.

La commissione è composta da almeno 3 componenti, individuati tra i docenti ed esperti impegnati nel corso, tra cui il coordinatore del percorso formativo.

Le prove di verifica devono essere organizzate e gestite secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

La commissione dovrà redigere un apposito verbale finale che dovrà essere firmato dai componenti della commissione stessa, il cui modello è riportato in calce al presente allegato.

3.5 Attestazione rilasciata

A seguito del superamento dell'esame finale i soggetti attuatori rilasciano un "Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento" valido per la qualificazione professionale per responsabile tecnico dell'attività di gommista delle autoriparazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b), della L. 122/1992 e ss.mm.ii.

4. CREDITI FORMATIVI PER RESPONSABILI TECNICI DI IMPRESE GIÀ ABILITATE AD UNA DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE (MECCATRONICA, CARROZZERIA, GOMMISTA) CHE INTENDONO ACQUISIRE L'ABILITAZIONE PER UNA ULTERIORE ATTIVITÀ'

Tali soggetti - qualora non siano in possesso di uno dei requisiti professionali alternativi previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 7 della L. n. 122/1992 - devono frequentare il corso previsto, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta.

Vengono pertanto riconosciute come credito formativo le capacità e conoscenze relative al modulo "Gestione dell'attività di autoriparazione", comune alle tre attività di autoriparazione (come da Accordo Stato-Regioni del 12 giugno 2014 relativo all'attività di meccatronica, recepito con DGR n. 738/2015 e da Accordo di cui all'Allegato 1 del presente atto).

Tale credito formativo è quantificato in 100 ore, come previsto dall'Accordo.

A questa tipologia di utenti non si applicano i requisiti di accesso.

5. SOGGETTI ATTUATORI

Possono realizzare i corsi di formazione gli enti di formazione professionale accreditati ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.

I corsi dovranno essere previamente autorizzati in esito alle procedure di evidenza pubblica regionali per l'autorizzazione delle attività formative regolamentate non finanziate, in base alle disposizioni per la programmazione vigenti.



VERBALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
del percorso formativo per Gommista – L. 122/1992 e ss.mm.ii.
Accordo Stato-Regioni del 12/07/2018, rep. 124/CSR
in attuazione della DGR n.

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

ANNO

TITOLO DEL CORSO:

SOGGETTO FORMATORE:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

SEDE DELL'ATTIVITÀ:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

Estremi dell'atto di autorizzazione dell'iniziativa formativa

.....

B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'attività formativa si è regolarmente svolta dal al per complessive
n. ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore all'80%
del monte ore.

C) MODALITÀ DELLE VERIFICHE FINALI

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale risultano dagli atti depositati presso il soggetto attuatore
unitamente al testo delle prove somministrate.

Il Rappresentante del soggetto attuatore

.....

Data,

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMUNE DI NASCITA	Prov. (O STATO)	CITTADINANZA	N. ORE PRESENZA	% SU ORE SVOLTE	valutazione
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										

I componenti della Commissione:



**ATTESTATO DI FREQUENZA
CON VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO**

Rilasciato al termine del corso di qualificazione professionale per

Gommista

Art. 7, comma 2, lettera b), L. 122/1992

Accordo Stato-Regioni del 12 luglio 2018, rep. 127/CSR

In attuazione DGR n .../2019;

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat...

il

ATTUATORE DELL' INIZIATIVA

Via

Il Coordinatore dell' iniziativa

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso n..... autorizzato con atto della n..... del
Registrato in data al n.....

Ai sensi dell'art.15 della L.183/2011, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

PERCORSO COMPLESSIVO

ORE

Contenuti

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

dal

al

**ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO
E PERCENTUALE DI FREQUENZA**

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL' APPRENDIMENTO

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE